**ALLEGATO 6**

**MODALITÀ DI CALCOLO DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI**

Questo documento disciplina la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti, da applicare in caso di inadempienza agli impegni previsti dall’intervento SRD04 del PSP 2023-2027.

**DEFINIZIONI**

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027

IMPEGNO – vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell’importo dell’aiuto e può portare fino all’esclusione dal premio

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei

SANZIONE AMMINISTRATIVA – riduzione dell’importo dell’aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all’esclusione dall’importo stesso

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere rappresentato dall’importo dell’intero intervento o di una sola azione, se prevista

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti

RIDUZIONE DEL PREMIO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO – riduzione percentuale del premio calcolata in base a Gravità-Entità-Durata e Ripetizione

GRAVITÀ DELL’INOSSERVANZA – rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati

PORTATA o ENTITÀ DELL’INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO – impatto dell’inosservanza che può essere limitato all’azienda oppure più ampio

PERSISTENZA o DURATA DELL’INOSSERVANZA – parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l’effetto dell’inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli

RIDUZIONE DELL’IMPORTO TOTALE DELL’AIUTO – riduzione dell’importo dell’aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all’esclusione dall’importo stesso

SANZIONE - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato

AZIONE CORRETTIVA – intervento che il beneficiario deve eseguire per sanare un’inosservanza a un impegno, che non pregiudica le finalità generali dell’intervento. A fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non viene applicata

1. RIPETIZIONE DI UN’INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

* Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
* Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
* Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, come modificato con decisione n. C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023
* DGR n. 7370 del 21/11/2022 “Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia” e successive modifiche e integrazioni
* Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”
* Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
* Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”

**RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Le condizioni di ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di aiuto e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo.

Le condizioni di ammissibilità per la presentazione delle domande di aiuto devono essere mantenute secondo quanto indicato al paragrafo relativo agli “impegni” delle disposizioni attuative.

In caso di cambio del beneficiario della domanda, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l’accesso al contributo.

**ULTERIORE CASISTICA DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**

Ai beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’Organismo Pagatore Regionale (OPR) si applica una sanzione pari alla differenza tra i due importi[[1]](#footnote-1). La riduzione o l’esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti di cui sopra, si applica prima la riduzione sopra indicata e poi la riduzione relativa alle inadempienze sotto specificate.

**RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL’INTERVENTO**

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto si assume gli impegni previsti dal bando e gli altri obblighi di intervento.

In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare una riduzione o l’esclusione, come di seguito specificato.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi:

a) inosservanza dovuta a un errore dell’OPR o di altra autorità, ove l’errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;

b) riduzione non superiore a 100 euro;

c) inosservanza delle condizioni di concessione dell’aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dal bando la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata*.*

**DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO**

Il montante è l’importo complessivo degli investimenti/premio interessato dalla violazione.

L’inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

* Gravità - parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dall’impegno
* Entità - parametro determinato tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inosservanza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio
* Durata - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

Livello di infrazione Basso = 1

Livello di infrazione Medio = 3

Livello di infrazione Alto = 5

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata.

Il valore ottenuto si arrotonda al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l’impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Livello di infrazione dell’impegno | Gravità | Entità | Durata |
| Basso (1) |  | 1 |  |
| Medio (3) | 3 |  | 3 |
| Alto (5) |  |  |  |

si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3). Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

|  |  |
| --- | --- |
| Punteggio | Percentuale di riduzione individuata da Regione Lombardia |
| inferiore a 3 | 3 |
| tra 3 (compreso) e inferiore a 4 | 5 |
| uguale o superiore a 4 | 7 |

Nell’esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell’intervallo 1-3) dell’importo totale dell’intervento a cui si riferisce l’impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni o esclusioni degli impegni afferenti all’intervento/ azione/ tipologia di intervento[[2]](#footnote-2), previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione o esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all’intervento/ azione/ sotto azione/tipologia di intervento.

**Ripetizione dell’inadempienza e inadempienze gravi**

In caso di reiterazione dell’inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell’importo, riferita all’impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità-entità e durata, pari al doppio di quanto previsto.

Una inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta e i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento/ azione/ sotto azione/tipologia di intervento per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all’Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le stesse conseguenze previste per un’inosservanza grave.

Nella successiva tabella sono riportati gli impegni che determinano **decadenza parziale** per l’intervento SRD04.

In caso di mancato rispetto dell’impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

**MANCATO RISPETTO DELL’IMPEGNO RELATIVO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE PER GLI APPALTI PUBBLICI**

Un caso differente rispetto a quanto precedentemente indicato relativamente al mancato rispetto degli impegni specifici dell’intervento riguarda il mancato rispetto della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

Nel caso di beneficiari soggetti alla normativa sugli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023), l’esclusione o la riduzione del contributo per il mancato rispetto delle procedure è definita ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116 e può comportare l’esclusione o la riduzione del contributo. L’entità della riduzione del contributo verrà riportata in un successivo provvedimento e sarà pubblicato sul sito di OPR

(<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturalip>).

**INTERVENTO SRD04 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI AGRICOLI CON FINALITÀ AMBIENTALE - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE AGLI IMPEGNI**

| **TIPOLOGIA DI INTERVENTO** | **IMPEGNO** | **GRAVITÀ** | **ENTITÀ** | **DURATA** | **AZIONE CORRETTIVA** | **MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUTTE LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO | Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l’esposizione di apposita cartellonistica[[3]](#footnote-3) | (1) informazioni incomplete  (3) informazioni assenti | Segue la gravità | Segue la gravità | Posizionare l’apposita cartellonistica entro 20 giorni dall’accertamento dell’inadempienza | **Tipologia di intervento** |
| TUTTE LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO | Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi.[[4]](#footnote-4) | (1) | (1) | (1) |  | **Intervento**  Decadenza totale dal contributo in caso di presentazione della domanda di pagamento oltre il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi. |
| * Recupero di prati, pascoli e/o habitat in stato di abbandono * Ripristino o impianto della vegetazione in alveo (macrofite) e sulle sponde (fasce riparie) nel reticolo idrico minore * Contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale * Investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e la fauna selvatica * Realizzazione boschetti e sistemi di macchia radura * Realizzazione o recupero di abbeveratoi, fontane, sentieri, tabernacoli * installazione di strutture per specie di interesse conservazionistico, realizzazione di strutture per l'osservazione della fauna selvatica, Interventi per la connettività ecologica della fauna selvatica, altri interventi non produttivi, previsti dai PAF regionali-provinciali * Messa in sicurezza di linee elettriche ed altre infrastrutture aeree, finalizzati a prevenire le collisioni dell'avifauna e a limitare il fenomeno dell'elettrocuzione sulle linee ad alta e medio-bassa tensione. | Rispettare le caratteristiche richiamate nelle DD.AA | (1) | (1) | (1) |  | **Tipologia di intervento** |
| FASCE TAMPONE ARBOREE-ARBUSTIVE | Non ridurre il numero delle piante accertate nel collaudo fino alla fine del periodo di impegno | (1) | (1) | (1) |  | **Tipologia di intervento: fascia tampone**.  Se per la tipologia di intervento fascia tampone viene superato il limite di riduzione del n. di piante del 20%, il premio non viene riconosciuto per la tipologia di intervento. |
| Non diminuire il numero di specie collaudate fino alla fine del periodo di impegno | (1) | (1) | (1) |  | **Tipologia di intervento: fascia tampone.**  Il calcolo dell’inadempienza viene effettuato su ogni singola fascia tampone |
| SIEPI | Non diminuire il numero di specie collaudate fino alla fine del periodo di impegno | (1) | (1) | (1) |  | **Tipologia di intervento: siepe.**  Il calcolo dell’inadempienza viene effettuato su ogni singola siepe.  Se per ogni singola siepe rimangono meno di 4 specie, il premio non viene riconosciuto sulla singola siepe. |
| Non ridurre il numero delle piante accertate nel collaudo fino alla fine del periodo di impegno | (1) | (1) | (1) |  | **Tipologia di intervento: siepe**  Se per la tipologia di intervento siepe viene superato il limite di riduzione del n. di piante del 20%, il premio non viene riconosciuto sulla tipologia di intervento siepe. |
| FILARI | Non diminuire il numero di specie collaudate per tutto il periodo di impegno | (1) | (1) | 1. (1) |  | **Tipologia di intervento: filare**  Il calcolo dell’inadempienza viene effettuato su ogni singolo filare. |
| Non ridurre il numero delle piante accertate nel collaudo fino alla fine del periodo di impegno | (1) | (1) | (1) |  | **Tipologia di intervento: filare**.  Se per la tipologia di intervento filare viene superato il limite di riduzione del n. di piante del 20%, il premio non viene riconosciuto sulla tipologia di intervento filare. |
| FONTANILI | Provvedere alla pulizia delle sponde dalla vegetazione E sostituire le fallanze della componente vegetazionale dell’intervento, fino alla fine del periodo d’impegno | (1) | (1) | (1) |  | **Tipologia di intervento: fontanile** |
| AREE UMIDE | Provvedere alla pulizia delle sponde dalla vegetazione alloctona fino alla fine del periodo di impegno | (1) | (1) | (1) |  | **Tipologia di intervento: area umida** |
| POZZE D’ABBEVERATA | Provvedere, quando necessario, alla sostituzione e al ripristino di tutti gli elementi realizzati a protezione e/o a corredo della pozza stessa, per tutto il periodo di impegno | (1) | (1) | (1) |  | **Tipologia di intervento: pozza d’abbeverata** |
| RECINZIONI | Posizionare cartelli informativi sulla presenza del sistema di elettrificazione a norma di legge | (1) | (1) | (1) |  | **Tipologia di intervento: recinzione** |
| Sfalciare la zona sottostante la recinzione ed eliminare eventuali elementi di dispersione della corrente elettrica | (1) | (1) | (1) |  | **Tipologia di intervento: recinzione** |
| CANI DA GUARDIANIA | Posizionare gli appositi cartelli ai margini dell’area a pascolo | (3) | (3) | (3) |  | **Tipologia di intervento: cani** |

1. Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche e dell’art. 15, comma 6 del D.M. 93348/2024 [↑](#footnote-ref-1)
2. Per tipologia di intervento si intende la tipologia di investimento realizzato (es. filari, siepi, pozze di abbeverata). [↑](#footnote-ref-2)
3. Secondo quanto indicato dal Decreto n. 5456 del 5 aprile 2024 [↑](#footnote-ref-3)
4. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori [↑](#footnote-ref-4)